



Associazione Difesa Animali

38062 - Arco (Trento)

e-mail: ada.arco@tiscali.it

Comunicato 22 giugno 2004

Testo coordinato, anche con le previsioni dell'art. 10 della [L.P. 1 agosto 2003, n. 5](#), delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 773 del 2 aprile 2004 e n. 962 del 3 maggio 2002, quale risultante delle modificazioni apportate dall'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 2 aprile 2004.

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 giugno 2004, n. 25.

Direttive per la prima attuazione e per la tenuta dell'anagrafe canina provinciale

Art. 10 [L.P. 1 agosto 2003, n. 5](#) «disposizioni per l'istituzione dell'Anagrafe canina e per l'attuazione della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)».

Parte A

Prima attuazione dell'anagrafe canina provinciale.

- 1) L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce entro il 15 aprile 2004 l' "Anagrafe Canina provinciale" su base obbligatoria prevista dall'articolo 10 della [legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5](#).
L'avvenuta istituzione è comunicata a ciascun comune e all'Ordine dei medici veterinari per la provincia di Trento.
- 2) Al fine di realizzare con tempestività l'iscrizione della totalità dei cani presenti nel rispettivo territorio, i comuni provvedono a pubblicizzare con ogni mezzo utile l'istituzione dell'«Anagrafe Canina provinciale» su base obbligatoria, i conseguenti adempimenti posti a carico dei proprietari e dei detentori dei cani dall'articolo 10 della [legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5](#), e i tempi utili a disposizione, nonché a richiamare l'attenzione sulle sanzioni per l'inosservanza del termine ultimo previsto per la conclusione della fase iniziale delle procedure di iscrizione obbligatoria e più in generale per l'inosservanza degli obblighi di iscrizione introdotti a regime dalla nuova normativa.
- 3) Le domande di iscrizione all'Anagrafe Canina provinciale e le segnalazioni di variazione, dirette al Comune di residenza, sono presentate a partire dal 1° giugno 2004. Entro tale data l'Azienda provvede agli adempimenti necessari per avviare lo svolgimento delle relative operazioni, in particolare convenzionando per quanto possibile i veterinari libero professionisti che abbiano manifestato interesse a collaborare alle procedure.
- 4) Nella fase iniziale delle procedure di iscrizione all'Anagrafe, al fine di rendere possibile la contemporanea iscrizione entro i termini di legge di tutti gli animali presenti nel rispettivo territorio, l'Azienda stabilisce in collaborazione con ciascun comune, tempi, luoghi e modalità affinché possano essere svolti i relativi adempimenti presso ciascuno di essi; i comuni prestano, in particolare, la propria collaborazione per predisporre locali idonei allo scopo, per avvisare tempestivamente i soggetti tenuti a portare gli animali nei giorni e negli orari prestabiliti e per la contestuale ricezione delle domande. La fase iniziale delle procedure per l'iscrizione è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari presso i singoli comuni dal 1° giugno al 30 novembre 2004; agli adempimenti richiesti dopo tale termine, l'Azienda provvede in via

esclusiva secondo le procedure previste nella parte B). Resta impregiudicata la facoltà dei richiedenti di rivolgersi direttamente, a partire dal 1° giugno 2004, a veterinari libero professionisti convenzionati con l'Azienda o ai veterinari dell'APSS presso le strutture individuate dall'Azienda stessa.

- 5) Fino al 31 maggio 2004 continua ad operare l'«Anagrafe canina provinciale informatizzata» su base volontaria, attivata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 962 del 3 maggio 2002. Dal 1° giugno 2004 i dati contenuti nella predetta Anagrafe sono compresi d'ufficio nell'«Anagrafe Canina provinciale» su base obbligatoria prevista dall'articolo 10 della [legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5](#).
- 6) Per quanto non diversamente disposto dall'articolo 10 della [legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5](#) e dalle presenti direttive e fatto salvo quanto verrà previsto dal regolamento di esecuzione del medesimo articolo, rimangono ferme, per la tenuta dell'Anagrafe canina provinciale, le direttive previste nella parte B).

Parte B.

Tenuta dell'Anagrafe canina provinciale.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nella tenuta dell'«Anagrafe canina provinciale» si attiene e fa applicare le seguenti direttive:

- 1) L'identificazione dei cani di proprietà o trovati vaganti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, in conformità a quanto previsto dalla [legge n. 281/1991](#), avviene, su iniziativa del proprietario o detentore e su iniziativa dell'Ente gestore dei canili sanitari o rifugi per cani e mediante un sistema di identificazione elettronica degli stessi basato su microchip (trasponder) e dei lettori (trasceiver) tenuto conto delle seguenti indicazioni tecniche:
 - a) il sistema si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID);
 - b) sono elementi base del sistema le seguenti apparecchiature elettroniche:
 - 1) il lettore (trasceiver) dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip (trasponder) per decodificare e riportare sul visualizzatore ottico il numero identificativo trasmesso dal microchip (trasponder).
Poiché in futuro i sistemi a radio frequenza (RFID) avranno la possibilità di scrivere le informazioni del microchip (trasponder) viene ufficializzato da subito anche il termine «trasceiver»; nel testo delle direttive per il momento verrà utilizzato il termine «lettore».
 - 2) Il MICROCHIP (trasponder) dispositivo utilizzato per fissare le informazioni relative alla identificazione di ogni singolo cane.

I prodotti come descritti ai punti 1 e 2 dovranno essere conformi, per quanto riguarda la struttura del codice e i protocolli di comunicazione del sistema, alla norma ISO (Organizzazione Internazionale per la standardizzazione) standard 11784 o allegato A) della norma ISO 11785, attualmente pubblicati sotto forma DIS-ISO (Draft International standard ISO) riguardante la definizione degli standard di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDXB e HDX).

Il microchip va applicato nel lato sinistro del collo del cane e deve essere a 15 cifre, indispensabile per contenere il codice ISO (FDX-B e HDX)

Anche il lettore che rileva l'onda elettromagnetica riflessa dovrà avere le medesime caratteristiche relative alla norma ISO 11784 o allegato A) della norma ISO 11785 e in grado di leggere i microchip che utilizzano i sistemi di trasmissione FDX-B e HDX a 15 cifre ed eventualmente i sistemi di trasmissione precedenti tipo FDX-A e FECAVA.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata APSS, nel momento dell'esperimento della gara per l'acquisizione dei microchip e dei lettori dovrà specificare le caratteristiche, le modalità di confezionamento e imballaggio richieste per gli stessi.

Dovrà, altresì, richiedere alla ditta aggiudicataria dell'appalto l'obbligo di comunicare le altre forniture di microchip effettuate ad altre Regioni o Province Autonome indicando la serie dei numeri di codice contenuti nei microchip, al fine di garantire l'univocità dei codici esistenti sul territorio nazionale.

La conformità del sistema dovrà risultare da specifica certificazione rilasciata dall'organismo competente ISO e dovrà comparire sotto forma di contrassegno ufficialmente riconosciuto (targhette di plastica o adesivo) sulla strumentazione fornita.

- 2) L'APSS è il soggetto responsabile dell'immissione dei dati in anagrafe, dell'acquisto e assegnazione dei microchip, nonché dell'acquisto di un numero sufficiente di lettori per garantire il servizio di identificazione sul territorio provinciale, nonché della predisposizione della modulistica prevista dalla presenti direttive.
- 3) Le domande di iscrizione all'Anagrafe - dirette al Comune di residenza - sono presentate in quattro copie in conformità al MOD. 1, allegato alle presenti direttive, insieme all'animale da identificare:
 - a) ai veterinari dell'APSS presso le strutture individuate dall'Azienda stessa;
 - b) ai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'APSS, salvo che il cane sia già stato sottoposto in precedenza a identificazione mediante microchip.

I veterinari libero professionisti possono eseguire prestazioni di identificazione dei cani per l'iscrizione all'Anagrafe, previo accertamento, da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature possedute e della conoscenza delle procedure di apposizione del microchip. Relativi obblighi e sanzioni sono disciplinati da apposita convenzione, prevedendo, in particolare, la sospensione dall'attività in caso di violazioni delle presenti direttive o della convenzione stessa e la esclusione definitiva dall'attività in caso di violazioni gravi o ripetute. Le prestazioni eseguite presso i veterinari libero professionisti convenzionati restano soggette alle tariffe professionali in vigore.

La domanda va presentata per ogni animale tenuto anche transitoriamente in provincia di Trento da soggetti in essa residenti; ove l'animale sia tenuto prevalentemente fuori provincia e non si voglia ottenere l'iscrizione all'Anagrafe canina provinciale, dovrà essere documentata l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe canina di altra Regione o Provincia Autonoma.

La domanda va presentata di regola dal proprietario del cane; va presentata dal detentore a qualsiasi titolo dell'animale e contiene i dati del detentore solo ove il proprietario si trovi nell'impossibilità di sottoscrivere la domanda o nel caso di animale smarrito (in tali casi indicando, ove esattamente conosciute, anche le generalità del proprietario da riportare in anagrafe). La domanda va presentata dal gestore del canile sanitario o del rifugio per cani, nel caso di cani tenuti in dette strutture.

- 4) L'APSS provvederà a fornire direttamente o per il tramite della ditta aggiudicataria ai veterinari libero professionisti convenzionati un congruo numero di microchip registrando su apposito file il numero del lotto relativo ai microchip forniti, nonché i numeri corrispondenti a ciascun microchip fornito.
L'APSS è tenuta a fornire specifiche direttive ai veterinari libero professionisti per la regolamentazione della fornitura dei microchip.
- 5) I cani catturati perché vaganti, se non identificati, devono essere sottoposti a identificazione mediante microchip da parte dell'APSS.

Il costo del microchip e quello della prestazione di impianto e di registrazione nell'anagrafe canina è addebitato al Comune convenzionato per il servizio di cattura e mantenimento dei cani vaganti sul cui territorio è stato catturato l'animale.

- 6) Tutti i cani non identificati ospitati presso canili sanitari e rifugi per cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip in modo tale da sancire definitivamente l'appartenenza dei cani al comune di provenienza.

Il codice di identificazione dovrà essere riportato mediante applicazione delle fustelle da parte dell'APSS sulla scheda segnaletica del MOD. 1.

Il costo del microchip e quello della prestazione di impianto e di registrazione nell'anagrafe canina è addebitato al Comune che ha in carico l'animale catturato.

- 7) Il proprietario o detentore dei cani già sottoposti a identificazione mediante microchip, non iscritti all'Anagrafe Canina provinciale, deve presentare richiesta ai veterinari dell'APSS conformemente a quanto previsto al punto 3), lettera a). In tali casi la tariffa che l'APSS applica è pari alla metà.
- 8) Il veterinario dell'APSS o il veterinario libero professionista convenzionato, una volta ricevuta la richiesta conformemente al MOD. 1, avviano la seguente procedura:
- a) chiede al proprietario o detentore del cane la conferma dei dati riportati sul MOD. 1 nella parte relativa alla richiesta d'iscrizione;
 - b) esamina il cane e compila il referto segnaletico del MOD. 1;
 - c) controlla se sul cane sono già stati apposti microchip esplorando con il lettore la regione mediana sinistra e destra del collo. Il veterinario dell'APSS, qualora il cane risulti identificato mediante microchip conforme alle norme ISO 11784 o allegato A) 11785, trascrive il codice sulle copie e sull'originale del MOD. 1 e completa il MOD. 1 apponendo data, firma e timbro e non dà corso alle procedure previste alle successive lettere d), e) e f). Nel caso che il soggetto richiedente si rivolga a un veterinario libero professionista convenzionato, il controllo della presenza di microchip sull'animale viene svolto prima di ogni procedura; ove ne riscontri la presenza il veterinario libero professionista convenzionato invita il richiedente a rivolgersi ai veterinari dell'APSS;
 - d) controlla l'integrità della confezione contenente il microchip, scelta a caso fra quelle a disposizione e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione con quella effettiva del microchip passando il lettore sulla confezione o a livello dell'ago iniettore;
 - e) assegna il codice numerico applicando sull'originale e sulle copie del MOD. 1 le fustelle corrispondenti;
 - f) procede all'applicazione del microchip che viene inserito sotto cute con le modalità descritte nell'allegato alle presenti direttive sotto il numero «1» e ne certifica l'applicazione compilando il MOD. 1;
 - g) terminate le operazioni di cui alla lettera c) o alla lettera f), le procedure dovranno essere completate dal veterinario che ha provveduto inoltrando o consegnando le copie della domanda di iscrizione, debitamente compilate, ai seguenti soggetti:
 - g1.) l'originale al Comune cui la domanda è rivolta, che provvede alla verifica dei dati anagrafici e agli accertamenti di infrazioni, eventualmente occorrenti, e lo conserva agli atti;
 - g2.) la prima copia all'Unità Operativa Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'APSS;
 - g3.) la seconda copia al soggetto esterno o alla struttura dell'APSS che provvede alla registrazione dei dati;
 - g4.) la terza copia al richiedente ad attestazione dell'avvenuto adempimento;
 - h) è necessario rispettare la successione delle operazioni e concludere la procedura su ogni singolo cane prima di passare a quello successivo.
- 9) Il proprietario o detentore del cane che si rivolge all'APSS per l'iscrizione del cane all'«Anagrafe canina provinciale» corrisponderà all'APSS la tariffa di Euro 18,00, comprensiva della prestazione veterinaria per il referto segnaletico, del costo del microchip e dell'applicazione dello stesso.

- 10) I proprietari o detentori di cani registrati nell'«Anagrafe canina provinciale» devono segnalare, entro dieci giorni dall'evento, attraverso il MOD. 2 allegato alle presenti direttive - da compilarsi in n. 1 originale e n. 3 copie e da presentare o trasmettere al Comune o all'Unità Operativa Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'APSS o ai veterinari libero professionisti convenzionati - la cessione, la scomparsa o la morte del cane. L'originale è per il Comune; la prima copia per l'Unità Operativa Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'APSS; la seconda per il soggetto esterno o la struttura dell'APSS che provvede alla registrazione dei dati; la terza per il richiedente ad attestazione dell'avvenuto adempimento.

Con il MOD. 3, allegato alle presenti direttive sempre da compilarsi in n. 1 originale e n. 3 copie e da inoltrare con le stesse modalità, il proprietario o detentore segnala il cambio di residenza anagrafica (trasferimento) nell'ambito dello stesso Comune o chiede la cancellazione dall'«Anagrafe canina provinciale» per trasferimento della residenza al di fuori del territorio provinciale.

v. Allegato